

Allegato n. 1 alla polizza n° 202120073

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI
POLIZZA**

Le presenti condizioni derogano parzialmente le condizioni del Set Informativo relativo alle predette Garanzia Patrimonio e prevalgono in caso di discordanza.

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatesi nell'ambito della vita privata.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:

- A) la conduzione delle Abitazioni ed il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- B) lo spargimento d'acqua e altri liquidi anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- C) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- D) l'intossicazione o l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- E) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf car;
- F) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- G) la guida, con patente scaduta di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- H) la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per avere omesso di richiederne rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.

Fatti relativi alla famiglia ed ai figli:

- I) I figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea;
- J) i minori temporaneamente affidati all'assicurato;
- K) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- L) i figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore del veicolo stesso;
- M) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di animali. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso consegna o custodia gli animali a titolo gratuito o di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 1.000,00; per ogni altro animale il pagamento di ogni Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.

Fatti relativi al tempo libero:

- N) la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale con esclusione dell'attività sanitarie;
- O) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gara o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro) salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- P) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego) compreso l'utilizzo di droni quando questi si configurano come aeromodelli in base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del sinistro;
- Q) la proprietà, il possesso e l'uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore;
- R) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti ad assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- S) l'uso di camere d'albergo o di analoghe strutture;
- T) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.

Nell'ambito della vita privata, l'Assicurazione comprende:

- U) i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.
- V) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

- 1) causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- 2) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
- 3) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N.209;
- 4) derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- 5) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua salvo quanto indicato al punto 6 che segue, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 6) derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;
- 7) derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
- 8) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 9) da umidità o stitlicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
- 10) da furto o rapina;
- 11) conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
- 12) derivanti dall'esercizio di attività venatoria;
- 13) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 14) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 15) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- 16) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Polizza Responsabilità Civile della Vita Privata n° 202120073 stipulata con la NOBIS Comp. Ass.ni S.p.A. tramite l'Agenzia ALLIANZ-VIVA spa gestita dal sub/Ag. Simone Vassallo Corso De Stefanis n. 25/1b – 16139 Genova tel. 010 882234 - Simone.vassallo@outlook.it

OGGETTO DELLA GARANZIA	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose;
CAPITALE ASSICURATO	€ 200.000,00 (importo massimo complessivo)
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa verso terzi
PERSONE NON CONSIDERATE TERZI	Non sono considerati terzi ai fini della garanzia: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
COPERTURA TERRITORIALE	l'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo; NOVITA'
FRANCHIGIA	L'importo che in caso di sinistro l'Assicurato tiene comunque a suo carico e per la quale la Società non riconosce l'indennizzo: è prevista una franchigia assoluta per ciascun sinistro di 500 euro; per danni causati da cani "a rischio potenziale elevato" una franchigia di 1.000 euro; per danni causati negli USA e in Canada c'è una franchigia assoluta di 2.500 euro per sinistro
ABITAZIONE	L'abitazione abituale dell'assicurato e la seconda abitazione saltuaria.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
SINISTRO	L'Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800894153 (dall'estero occorre comporre il numero +39 039.9890724); a) In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). b) Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza (comprehensive dei dati anagrafici e delle dichiarazioni degli eventuali testimoni), nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. c) Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.
RECLAMI	Eventuali reclami devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni. All'IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 – Roma, qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto della risposta
CONTATTI	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni – 20864 AGRATE BRIANZA (MB)